

Art. 42 - Contesti di versante e fondovalle con connotazioni agrarie di valore ecologico e paesistico (lettera b. art.36)

Il PGT individua gli ambiti di versante con connotazioni agrarie di valore ecologico e paesistico con terrazzamenti a seminativo, colture specializzate, prati e pascoli, nei quali vi è l'obbligo di conservazione e mantenimento dello stato dei luoghi.

In tali zone è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle alberature in genere, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e dei terrazzamenti, dei sentieri, delle mulattiere e dei percorsi agro silvo pastorali ed in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla qualificazione del paesaggio agrario e naturale.

Per filari, siepi naturali, e alberature di alto fusto e di pregio in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto di taglio a raso e di estirpazione delle ceppaie.

Non è ammesso eliminare o modificare segni orografici, scarpate, dislivelli o terrazzamenti. In tutte le zone non è ammesso eliminare o interrompere o alterare i sentieri e le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistenti e/o riportate nelle mappe catastali.

Non è ammesso eliminare o modificare i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali, soggetti a vincolo di conservazione indipendentemente dalla loro presenza nel censimento di cui all'art.28.

Sono comunque consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri in pietra purchè siano realizzati in conformità alle modalità tradizionali per la costruzione dei muri di sostegno.

E' altresì vietata la formazione di nuove strade, di piazzali, di aree pavimentate, e di depositi di materiali e cose.

Sono consentiti il ripristino di percorsi esistenti e la formazione di nuove strade di tipo agro-silvo-pastorale necessarie alla manutenzione dei fondi, possibilmente a servizio di più proprietà, possibilmente ripercorrendo tracciati preesistenti e che abbiano le caratteristiche di cui all'art.36.4.

Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione delle caratteristiche ambientali e architettoniche.

I manufatti di valore storico ed ambientale (ponti, cippi, muri di sostegno, edicole votive, ecc.) evidenti o scoperti durante un intervento edilizio, sono soggetti a vincolo di tutela anche se non specificatamente individuati dal PGT o dal successivo censimento.

E' ammessa la formazione di percorsi ciclopedonali, come indicati nel Piano dei Servizi.

E' consentita la realizzazione "una tantum" di un deposito per il ricovero degli attrezzi per la manutenzione del fondo, della dimensione massima esterna di m,3,00x3,00, se non esistente altro volume e con la disponibilità d'area di almeno mq.2.000 nel rispetto dei seguenti indici:

H	m. 2,50 altezza media misurata all'estradosso
Dc	m.5,00
Ds	m.10.00
De	m.10,00

I materiali consentiti per la loro costruzione sono: muratura finita a raso pietra o intonacata al rustico o in legno, copertura in legno con manto di copertura in coppi, serramenti in legno e/o ferro, marciapiede perimetrale esterno in calcestruzzo con profondità massima di cm.60 ed altezza massima di cm.10 fuori terra.

marciapiede perimetrale esterno in calcestruzzo con profondità massima di cm.60 ed altezza massima di cm.10 fuori terra.

Art. 43 - Versanti boscati e contesti di versante e fondovalle di valore ecologico e paesistico (lettera c. art.36)

Il PGT individua gli ambiti di versante di alto valore paesistico con terrazzamenti a seminativo, colture specializzate, prati e pascoli, a vocazione paesistica ed ecologica nei quali vi è l'obbligo di conservazione e mantenimento dello stato dei luoghi.

In tali zone è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle alberature in genere, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e dei terrazzamenti, dei sentieri, delle mulattiere e dei percorsi agro silvo pastorali ed in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla qualificazione del paesaggio agrario e naturale.

Per filari, siepi naturali, e alberature di alto fusto e di pregio in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto di taglio a raso e di estirpazione delle ceppaie.

Non è ammesso eliminare o modificare segni orografici, scarpate, dislivelli o terrazzamenti. In tutte le zone non è ammesso eliminare o interrompere o alterare i sentieri e le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistenti e/o riportate nelle mappe catastali.

Non è ammesso eliminare o modificare i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali, soggetti a vincolo di conservazione indipendentemente dalla loro presenza nel censimento di cui all'art.28.

Sono comunque consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri in pietra purchè siano realizzati in conformità alle modalità tradizionali per la costruzione dei muri di sostegno.

E' altresì vietata la formazione di nuove strade, di piazzali, di aree pavimentate, e di depositi di materiali e cose.

Sono consentiti il ripristino di percorsi esistenti e la formazione di nuove strade di tipo agro-silvo-pastorale necessarie alla manutenzione dei fondi, possibilmente a servizio di più proprietà, possibilmente ripercorrendo tracciati preesistenti e che abbiano le caratteristiche di cui all'art.36.4; è consentita inoltre la formazione di piste forestali ai sensi delle norme vigenti in materia.

Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione delle caratteristiche ambientali e architettoniche.

E' ammessa la formazione di percorsi ciclopeditoni, come indicati nella tavola "B3 - sistema dei servizi pubblici e di uso pubblico previsti" del Piano dei Servizi.

Art. 44 - Contesti di fondovalle di relazione con i corsi d'acqua, di elevato valore naturalistico e paesistico ambientale (lettera d. art.36).

Zone di rispetto dei corsi d'acqua

Le zone individuate dal PGT con specifico segno grafico come zone di rispetto dei corsi d'acqua o come contesti di fondovalle di relazione con i corsi d'acqua di elevato valore naturalistico e paesistico-ambientale di cui alla lettera d. dell'art.36, sono inedificabili e in esse vi è l'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi, dell'impianto vegetazionale e colturale e di valorizzazione degli elementi di interesse ambientale e naturalistico presenti.

Dette aree sono destinate alla riqualificazione paesistica ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l'eliminazione dei manufatti esistenti in contrasto con l'ambiente.; in esse possono essere realizzate solo opere di sistemazione idrogeologica, per l'irrigazione, la derivazione a fini produttivi, per gli usi connessi all'impiego del tempo libero, oltre che opere pubbliche o di interesse pubblico.

E' vietata la tombinatura dei corsi d'acqua mentre sono consentite le opere di difesa e riqualificazione degli argini e le opere pubbliche e di pubblico interesse realizzate, anche da privati, previa autorizzazione degli enti competenti. Tali opere dovranno essere realizzate preferibilmente con metodi d'ingegneria naturalistica e dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita solo là dove sia dimostrata l'impossibilità di alternative a causa delle limitatezze delle aree disponibili.

Gli attraversamenti potranno essere realizzati a condizione che sia dimostrato il rispetto dei criteri di cui alla direttiva approvata dall'Autorità di Bacino n.02/1999.